



COMUNE DI RIVAROSSA
CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'AFFIDAMENTO, MEDIANTE PROCEDURA
SOTTO SOGLIA, DI LAVORI, SERVIZI E
FORNITURE**

ai sensi art. 1, comma 3 dell'allegato II.1 Decreto Legislativo n. 36/2023

INDICE

Capo I	3
DISPOSIZIONI GENERALI	3
Art. 1- Oggetto del regolamento e regole generali.....	3
Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia	3
Articolo 3 - Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento	4
Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni.....	5
Art. 5 - Obblighi di trasparenza.....	5
Art. 6 - Princípio di rotazione	5
Art. 7 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione	6
Art. 8 -Deroga all'obbligo di rotazione	6
Art. 9 - Affidamento dell'appalto.....	7
Art. 10 - Stipula contratto e pubblicazione.....	7
Art. 11 - Termine dilatorio	7
Art. 12 - Esecuzione anticipata	7
Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione	8
Art. 14 - Garanzie.....	8
CAPO II	8
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA.....	8
Art. 15 - Affidamenti diretti	8
Art. 16 - Indagini di mercato.....	8
Art. 17 - Determina di affidamento	9
Art. 18 - Requisiti da richiedere all'operatore	9
Art. 19 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto	9
Art. 20 - Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000	10
Art. 21 - Anomalia dell'offerta	10
Art. 22 - Controllo dei requisiti	10
CAPO III	10
ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA.....	10
Art. 23 - Procedure negoziate	10
Art. 24 - L'iter procedimentale	11
Art. 25 - Le fasi della procedura	11
Art. 26 - Determina a contrarre	11
Art. 27 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare	11
Art. 28 - L'indagine di mercato / L'Albo fornitori.....	12

Art. 29 - Individuazione degli operatori economici da invitare.....	14
Art. 30 - Anomalia dell'offerta.....	14
Art. 31 - Invito alla procedura	15
Art. 32 - Il contenuto della lettera d'invito.....	15
Art. 33 - Criteri di aggiudicazione.....	15
Art. 34 - Commissione giudicatrice.....	15
Art. 35 - Verifica dei requisiti.....	16
Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata.....	16
Art.37 Disposizioni finali.....	16
Allegato A	17
CATEGORIE MERCEOLOGICHE.....	17
Categorie di Servizi.....	17
Categorie di Beni.....	18
Categorie di Lavori	21

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Oggetto del regolamento e regole generali

1. Con il presente regolamento viene disciplinata, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della legge e dello statuto, l'attività contrattuale del Comune di Rivarossa (d'ora in poi anche "l'Ente") concernente l'affidamento, con procedura sotto soglia comunitaria, di opere, forniture o servizi mediante appalto.
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, forniture e servizi da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
3. Nel primo atto della procedura prescelta il Responsabile Unico del Progetto (RUP), dopo apposite verifiche istruttorie, deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia (aperta, ristretta, competitiva con negoziazione).
4. Restano fermi gli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa.
5. Alle procedure negoziate sotto soglia europea e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55) del D.Lgs. 36/2023, le disposizioni del codice dei contratti.
6. Eventuali procedure aperte sotto soglia indette in caso diverso da quello di cui al precedente comma 2, dovrà essere accompagnata da adeguata motivazione.

Art. 2 - Principi generali applicabili alle procedure sotto soglia

1. Le procedure di affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture avvengono nel rispetto dei criteri generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n.241/1990 e dei seguenti principi espressamente previsti dal Codice dei contratti:
 - a) **del risultato**, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) **di fiducia** che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione;
 - c) **dell'accesso al mercato**, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) **interpretativo ed applicativo**, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) **di buona fede e tutela dell'affidamento** che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) **di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale**, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguitamento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo

effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) **di auto-organizzazione amministrativa**, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) **di autonomia contrattuale**, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;

i) **di conservazione dell'equilibrio contrattuale**, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) **di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione**, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

m) **di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore**, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

n) **di sostenibilità energetica e ambientale**, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

o) **di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi**, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate;

p) **di economicità**, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

q) **di efficacia**, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico

cui sono preordinati;

r) **di trasparenza e pubblicità**, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti

che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

s) **di proporzionalità**, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

t) **di rotazione degli inviti e degli affidamenti**, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;

Articolo 3 - Valore stimato dell'appalto e divieto di frazionamento

1. Ai fini della determinazione della procedura di affidamento da adottare, si applica il valore massimo stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 36/2023.

2. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto, si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto degli appalti specialmente nei casi di ripartizione in

lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.

Art. 4 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 5 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del codice che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare, sono pubblicati la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento/aggiudicazione. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati. Negli affidamenti diretti la pubblicazione della determina di affidamento tiene luogo all'avviso.
3. Tutte le pubblicazioni vanno effettuate sul profilo committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" e nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici

Art. 6 - Principio di rotazione

1. Il Comune di Rivarossa si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente.
3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso, e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 8 e nell'articolo 20 del presente regolamento, nonché, salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 5 e nell'art. 7 del presente regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.
4. La rotazione si attua solo all'interno del medesimo settore merceologico e nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 7 del presente regolamento.
5. In ogni caso la rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura e ciò implica, per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati oppure, nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione.
6. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

Art. 7 - Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sotto soglia sono suddivisi, in applicazione dell'articolo 49, comma 3, del Codice dei Contratti), nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
A1	fino a € 4.999,99;
B1	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C1	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D1	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E1	pari a € 140.000,00, sino a € 220.999

II Servizi

Fascia	Importo
A2	fino a € 4.999,99;
B2	pari a € 5.000,00, sino a € 20.000,00
C2	pari a € 20.001 sino a € 39.999
D2	pari a € 40.000,00, sino a € 139.999
E2	pari a € 140.000,00, sino a € 220.999

2. Per quanto riguarda gli appalti dei servizi sociali ed assimilati (di cui all'allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014) si aggiungono, a quelle sopra elencate, le seguenti:

Fascia	Importo
F2	pari a € 215.000 sino a € 500.000
G2	pari a € 500.001 sino a € 749.999

III Lavori

Fascia	Importo
A3	fino a € 20.000
B3	da € 20.001 sino a € 39.999
C3	da € 40.000 sino a € 149.999
D3	da € 150.000 sino a € 309.600
E3	da € 309.601 sino a € 619.200
F3	da € 619.201 sino a € 999.999
G3	da € 1.000.000 sino a € 5.537.999

3. Le fasce E1, E2, G2 e G3 sono automaticamente rideterminate nel limite massimo in conseguenza della periodica rideterminazione delle soglie di rilevanza europea da parte della Commissione Europea

4. Per le aree merceologiche si rinvia all'allegato (A) del presente regolamento.

Art. 8 -Deroga all'obbligo di rotazione

1. In via del tutto eccezionale è possibile derogare al principio di rotazione. In tale caso è necessario fornire una specifica motivazione che giustifichi la suddetta deroga.

2. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
- a) particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - b) effettiva assenza di alternative;
 - c) accurata esecuzione del precedente appalto

Art. 9 - Affidamento dell'appalto

L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti dell'operatore economico, salvo le modalità previste per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, come previste dall'art. 22, co. 1, lett. a) del presente regolamento.

Art. 10 - Stipula contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti d'importo pari a 40.000,00 euro, sino ad € 139.999, per servizi e forniture, e 149.999, per i lavori, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante scrittura privata, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
3. La stipula del contratto relativo alle aggiudicazioni d'importo pari a 140.000,00 euro per servizi e forniture e pari a 150.000 euro per lavori, sino al di sotto delle rispettive soglie, avviene in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, mediante forma pubblica amministrativa, a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.
4. Nei casi previsti ai precedenti commi 1 e 2, il contratto può essere altresì stipulato mediante l'apposito documento generato dalla piattaforma di approvvigionamento digitale utilizzata per l'affidamento dell'appalto medesima (come ad es. in caso di piattaforma Mepa: "l'ordine diretto d'acquisto" ovvero il documento di "Stipula").
5. Ai sensi del comma 1, dell'articolo 55 del Codice dei Contratti, la stipula del contratto deve avvenire entro e non oltre 30 giorni dall'affidamento/aggiudicazione dell'appalto.
6. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, una tantum, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del codice dei contratti. Per appalti di valore inferiore ad € 40.000 l'imposta non è dovuta.

Art. 11 - Termine dilatorio

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 55 del Codice dei Contratti, negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio (stand-still period) di cui all'articolo 18, commi 3 e 4 del predetto Codice.

Art. 12 - Esecuzione anticipata

Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 13 - Certificato di regolare esecuzione

Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea, il Comune di Rivarossa può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 14 - Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, il Comune di Rivarossa non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrono particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.
2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'uno per cento dell'importo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106.
4. In casi debitamente motivati è facoltà del Comune di Rivarossa non richiedere la garanzia definitiva. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5 per cento dell'importo contrattuale.
5. In particolare, la garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 15.000 e infine, per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato.
6. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del D.Lgs. 36/2023.

CAPO II

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 15 - Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpallo di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice.
2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore sino ad € 139.999, per i servizi e le forniture € 149.999 per i lavori, al netto dell'IVA.

Art. 16 - Indagini di mercato

Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 2 del presente regolamento, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 17 - Determina di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto si procedere tramite la sola determina di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. 36/2023.
2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto dell'affidamento;
 - b) l'importo;
 - c) il fornitore;
 - d) le ragioni della scelta del fornitore;
 - e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
 - f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (nel caso).

Art. 18 - Requisiti da richiedere all'operatore

All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- a) l'idoneità professionale;
- b) la capacità economica e finanziaria, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- c) la capacità tecniche e professionali, stabilita in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 19 - Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. In ossequio alla disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II, del codice dei contratti pubblici, che impone alle stazioni appaltanti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, il Comune di Rivarossa invita gli operatori selezionati a presentare preventivo ovvero l'offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o attraverso piattaforme certificate qualunque sia l'importo dell'appalto.
2. Fermo quanto previsto dal comma precedente, entro il termine eventualmente stabilito dall'ANAC, per gli appalti di importo inferiore ad €.5.000, la richiesta del preventivo ovvero dell'offerta può essere fatta mediante PEC in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alla piattaforma digitale di approvvigionamento, utilizzando l'interfaccia web messa a disposizione dalla piattaforma contratti pubblici (PCP) dell'Anac
3. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.
4. Nella determina di affidamento va dato conto:
 - del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
 - della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
 - di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
 - della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;
 - del rispetto del principio di rotazione;
 - del nominativo del RUP;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
5. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici.
6. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente:

- mediante il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
- mediante comparazione dei listini di mercato;
- mediante il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
- mediante l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni.

Art. 20 - Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

Art. 21 - Anomalia dell'offerta

Non trova applicazione l'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta negli affidamenti diretti

Art. 22 - Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:
 - a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il Comune di Rivarossa procederà, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5%.

Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escissione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 3 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento;

- b) per gli appalti di valore pari ad € 40.000, sino a, rispettivamente, € 139.999 per i servizi e forniture e € 149.999 per gli appalti di lavori, il Comune di Rivarossa procederà ad effettuare tutti i controlli previsti dal D.Lgs. 36/2023.

2. Per gli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000, l'autocertificazione dei requisiti può essere resa mediante autocertificazione tradizionale ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, invece che mediante DGUE.

CAPO III

ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZIATE SOTTO SOGLIA

Art. 23 - Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti e gli enti concedenti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sotto soglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore pari o superiori ad € 140.000, sino ad importo inferiore della soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori, le procedure negoziate vengono indette per importi di valore pari o superiori ad € 150.000, sino ad importo inferiore alla soglia europea, al netto dell'IVA.

Art. 24 - L'iter procedimentale

1. Atto di impulso della procedura negoziata è la determinazione a contrarre, che costituisce il primo atto della procedura e nel quale deve essere confermato, svolgendo una preventiva istruttoria, che l'appalto da bandire non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata, vengono assegnati rispettando il criterio di rotazione, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato (oppure: tramite albo fornitori).
4. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore ad € 150.000 e inferiori a € 1.000.000 o servizi e forniture pari o superiore a 140.000 e inferiori a €. 1.000.000, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 5.
5. Per gli appalti di lavori di valore pari o superiore ad € 1.000.000, sino al sotto soglia, il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.

Art. 25 - Le fasi della procedura

La procedura negoziata sotto soglia si sviluppa su tre fasi:

- a) lo svolgimento di indagini di mercato (oppure: la consultazione dell'albo fornitori) per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo;
- b) il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 26 - Determina a contrarre

La determina a contrarre deve specificare:

- l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
- l'interesse che si intendono soddisfare;
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta
- gli elementi essenziali del contratto;
- le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
- le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (albo o avviso);
- l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi;
- qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. La motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporti oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;
- il criterio per la scelta della migliore offerta;
- il nominativo del RUP;
- l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

Art. 27 - Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato oppure: la consultazione dell'albo fornitori deve tenere conto del principio di rotazione,

delle fasce

merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 7 del presente regolamento.

2. L'indagine di mercato oppure la consultazione dell'albo fornitori) è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale S.C.R. Piemonte, ovvero di altra centrale di committenza a cui il Comune dovesse aderire, l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato allo specifico bando del suddetto Mercato, oppure deve essere abilitato al sistema telematico della centrale regionale.

Art. 28 - L'indagine di mercato / L'Albo fornitori

1. L'indagine di mercato costituisce strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo alla indagine di mercato va pubblicato sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salvo la riduzione del suddetto termine

per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine, la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

8. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 29 del presente regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al rigo precedente, come meglio delineato nel successivo 29 del presente regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante;

9. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere altresì effettuata tramite l'albo

fornitori, costituito dal Comune di Rivarossa, secondo le modalità di seguito individuate.

10. L'albo viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di

soggetti da cui possono essere tratti i nomi degli operatori da invitare.

11. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del Comune di Rivarossa, nella sezione “Amministrazione trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti” e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC.

12. L'albo è articolato secondo le fasce d'importo di cui all'art. 7 del presente regolamento e in categorie merceologiche di cui all'allegato A del presente regolamento.

13. L'avviso deve indicare:

- le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
- i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
- le categorie e fasce di importo, in cui è suddiviso l'elenco, in conformità all'art. 7 del presente regolamento e dell'allegato A del presente regolamento;
- i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.

14. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero a singole categorie merceologiche di cui all'allegato A del presente regolamento.

15. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

16. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente

per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale richiesti.

17. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali.

18. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata nel termine di quindici giorni (o altro termine non superiore a 30 giorni) dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggiore termine, non superiore a novanta giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.

19. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.

20. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene via PEC.

21. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti.

22. Vengono esclusi dall'albo gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- hanno commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- si sono resi responsabili di false dichiarazioni;
- si sono resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- abbiano colposamente presentato offerta in gare i cui bandi e/o capitolati richiedevano requisiti tecnico- economici in realtà non posseduti dal fornitore;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco;
- non abbiano presentato offerte a seguito di tre inviti nel biennio.

23. Gli elenchi non appena costituiti, sono pubblicati sul sito web della stazione appaltante.

Art. 29 - Individuazione degli operatori economici da invitare

In caso di avviso di manifestazione di interesse:

1. Qualora, nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato, si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Rivarossa oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

In caso di albo fornitori:

1. Qualora si preveda di individuare alla procedura negoziata un numero massimo di operatori economici, tra quelli iscritti all'albo fornitori, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di coerenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
2. Nel caso di cui al comma precedente, il Comune di Rivarossa dovrà indicare nella determina a contrarre i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi eccezionali in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma è impossibile o comporta per il Comune di Rivarossa oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tali circostanze devono essere anch'esse esplicitate nella determina a contrarre.
3. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessario nel caso in cui, come già precisato nell'art. 6, comma 5
del presente regolamento, non venga previsto nessuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati.
4. Se il numero di operatori economici dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1 del D.Lgs. 36/2023 (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad una integrazione al minimo mediante criteri oggettivi, in conformità e con le modalità di cui ai precedenti commi 1 e 2, oppure, nel caso detti criteri non siano utilizzabili, mediante sorteggio degli operatori da invitare, in conformità a quanto previsto al comma 2.
6. Se si è proceduto con una integrazione al minimo degli operatori da invitare, il principio di rotazione non deve comunque essere applicato quando, a monte, negli atti di gara, non sia stata contingentata la partecipazione mediante l'introduzione vincoli numerici.

Art. 30 - Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate, con il criterio del prezzo più basso, che non presentano un interesse transfrontaliero certo, è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II.2.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 31 - Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato oppure il consultato Albo fornitori e formalizzati i relativi risultati, il Comune di Rivarossa procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma digitale individuata.
2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 32 - Il contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.
2. In linea di massima l'invito deve contenere:
 - A) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
 - B) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara oppure (nel caso di operatore economico selezionato da un albo fornitori): i requisiti generali, di idoneità professionale e la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali è stato inserito nell'albo fornitori. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
 - C) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
 - D) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
 - E) il criterio di aggiudicazione prescelto;
 - F) la misura delle penali;
 - G) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
 - H) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - I) il nominativo del RUP;
 - J) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
 - K) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
 - L) la data, l'orario e il luogo di svolgimento della prima seduta pubblica, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa.

Art. 33 - Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sotto soglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2 del codice.

Art. 34 - Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente.

2. Le sedute della commissione devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Poiché le procedure devono essere svolte su piattaforme telematiche o Mercati elettronici, la seduta pubblica avviene a distanza, secondo le modalità rese possibili dai suddetti strumenti telematici.

Art. 35 - Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salvo la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 36 - Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sotto soglia deve concludersi entro:

- 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.

2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a offrire, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.

3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.

Art.37 Disposizioni finali

1. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni della sezione 2.3 –Rischi corruttivi e trasparenza del Piano Integrato di Attività ed Organizzazione del comune- e del Codice di Comportamento.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione le disposizioni del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36) e le restanti leggi nazionali e regionali aventi attinenza con la materia della contrattualistica pubblica.

3. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari comunali con esso contrastanti.

Allegato A

Allegato al regolamento per l'affidamento, mediante procedure sotto soglia, di lavori, beni e servizi

CATEGORIE MERCEOLOGICHE

Categorie di Servizi

- AA-01: servizi bancari e finanziari
- AB-01: perizie e consulenze
- AC-01: trasporti
- AC-02: spedizionieri
- AE-02: servizi informatici e telematici
- AN-01: agenzie di viaggio
- AP-01: smaltimento rifiuti (anche speciali)
- AQ-01: gestione parcheggio
- AR-01: gestione impianti sportivi
- AS-01: vigilanza immobili
- AT-01: organizzazione manifestazioni sportive e culturali
- AT-02: allestimento mostre
- AU-01: servizi bibliotecari
- BA-01: rimozioni
- BB-01: servizi ricerca e sviluppo
- BC-01: servizi pubblicità
- BD-01: servizi mensa e buoni pasto
- BE-01: gestione bar
- BF-01: gestione immobili
- D-10: lavori di tappezzeria
- E-01: composizioni grafiche
- E-02: disegno e bozzetti
- E-03: stampa editoria – stampa e affini
- E-04: stampa autoadesivi
- E-05: stampa manifesti – cataloghi e locandine
- E-06: stampa moduli continui
- E-07: stampa modulistica in piano
- E-08: stampa volumi
- G-02: elettrodomestici – riparazioni
- G-04: grandi impianti lavanderie cucine – manutenzione
- G-11: affilatura lame
- H-05: macchine operatrici per falegnameria – manutenzione – riparazione
- N-03: macchine operatrici per stamperia – riparazione – manutenzione
- N-06: lavori di legatoria
- O-01: copie eliografiche: riduzioni-ingrandimenti
- O-02: fotoriproduttori-manutenzione, riparazione
- O-06: macchine contabili, – manutenzione
- O-07: macchine operatrici per uffici – manutenzione
- O-11: recupero consumabili di stampa
- Q-01: attrezzature sportive manutenzione

- S-02: servizi di pulizia
- S-07: lavanderie a secco e ad acqua
- T-05: riparazione carrozzeria
- T-07: riparazioni meccaniche
- T-13: riparazione elettrauto
- T-15: noleggio mezzi di trasporto
- T-18: revisioni e collaudi
- T-19: lavaggio mezzi
- X-01: trascrizione e resocontazione
- Z-01: assicurazioni

Categorie di Beni

- A-01: abbigliamento sportivo
- A-02: borse – cinture – guanti in pelle
- A-03: calzature
- A-04: calze
- A-05: camici e tenute da lavoro
- A-06: camicie
- A-07: cappelli e berretti
- A-08: cappotti e impermeabili
- A-09: caschi
- A-10: cravatte
- A-11: divise per VV.UU.
- A-12: giacconi ed impermeabili mod. regionale per VV.UU.
- A-13: buffetteria varia
- A-14: biancheria intima
- A-15: maglieria esterna ed intima
- A-16: gradi – fregi – mostrine
- A-17: divise per messi – uscieri – personale vario
- A-18: dispositivi protezione individuale legge 626/1994
- A-19: guanti lattice – polietilene – gomma
- A-20: pelletteria
- AD-01: hardware
- AD-02: beni informatici e telematici
- AE-01: software
- AF-01: prodotti chimici e conservanti
- AG-01: materiale conservazione collezioni
- AH-01: materiale ed attrezzature da laboratorio
- AI-01: materiale per acquari
- AL-01: materiale speleologico
- AM-01: strumentazioni scientifiche
- AO-01: impianti tecnici congressuali
- AV-01: ascensori
- AZ-01: estintori e impianti idrici antincendio
- B-01: alimentari in genere
- B-02: carni

- B-03: ortofrutta
- B-04: pesce
- B-05: surgelati
- B-06: prodotti dietetici per l'infanzia
- B-07: fornitura pasti fresco-caldo
- B-08: pane
- B-09: analisi di laboratorio
- C-01: arredamento per campi sportivi e campi gioco
- C-02: arredamento per cucine e mense
- C-03: arredamento per farmacie
- C-04: arredamento per palestre
- C-05: arredamento per scuole materne e asili nido
- C-06: arredamento per scuole dell'obbligo
- C-07: arredamento per seggi elettorali
- C-08: arredamento per uffici
- C-09: arredamenti metallici
- C-10: mobili usati
- D-01: mercerie varie
- D-02: materiale elettrico
- D-03: casseforti ed armadi corazzati
- D-04: impianti di illuminazione
- D-05: materiali di tappezzeria
- D-06: lampadari
- D-07: tende e tappeti per uffici
- D-08: materassi-trapunte-cuscini
- D-09: sanitari
- D-11: tessuti e telerie
- D-12: tessuti in TNT
- E-10: autoincollanti ed autoimbustanti
- F-01: attrezzature per campi gioco
- F-02: giochi e giocattoli
- F-03: materiale didattico
- F-04: strumenti musicali
- F-05: materiale didattico e giochi – varie
- G-01: elettrodomestici – vendita
- G-03: grandi impianti lavanderie cucine – vendita
- G-05: materiale usa e getta
- G-06: materiale in ceramica e vetro
- G-07: materiale in mepal-polietilene e plastica
- G-08: utensileria da cucina
- G-09: stoviglie
- G-10: pentolame
- H-01: colori e vernici
- H-02: ferramenta
- H-03: legnami e profilati
- H-04: vetri e specchi
- H-06: macchine operatrici per falegnameria – vendita

- H-07: utensileria per falegnameria
- I-01: coppe-stemmi-gagliardetti per premiazioni
- I-02: fiori e corone
- I-03: bandiere e stendardi
- I-04: attrezzature per manifestazioni e spettacoli
- I-05: spaghetti e cordami
- I-06: incisioni
- L-01: carta igienica
- L-02: prodotti in carta
- M-01: attrezzature per officina
- M-02: macchinari per officina vendita
- M-03: materiali per officina
- M-04: utensileria per officina
- M-05: materiale vario usato e ferroso
- N-01: carta e cartone
- N-02: inchiostri
- N-04: matrici – pellicole – ecc.
- N-05: collanti e adesivi
- N-07: materiali per duplicatori
- N-08: utensileria per stamperia
- O-03: fotoriproduttori – vendita
- O-04: materiale di cancelleria, archiviazione e classificazione
- O-05: macchine contabili – vendita
- O-07: macchine operatrici per uffici – vendita
- O-08: materiale di consumo (nastri – toner – cartucce) per macchine da scrivere e stampanti
- O-09: timbri, targhe
- O-10: registratori di cassa – vendita e manutenzione
- P-01: pannolini per asili nido
- P-02: prodotti sanitari ed affini
- P-03: detergenti – disinfettanti per asili nido
- Q-02: attrezzature sportive vendita
- R-01: attrezzature per piscine
- R-02: prodotti trattamento acque
- R-03: disinfettanti detergenti e sterilizzanti per piscine
- S-01: lavanderie forniture macchinari
- S-03: macchine e attrezzature per pulizia
- S-04: disinfettanti per pulizie
- S-05: detergenti per pulizie
- S-06: sacchi per rifiuti
- T-01: autocarri
- T-02: autoveicoli ad uso speciale
- T-03: autovetture
- T-04: rimorchi
- T-06: carburanti – lubrificanti – prodotti petroliferi
- T-08: sirene – lampeggianti per mezzi VV.UU – vendita
- T-09: carrelli per autoveicoli – biciclette, ecc.
- T-10: motocarri e motofurgoni

- T-11: motocicli
- T-12: pezzi di ricambio e utensileria per veicoli
- T-14: pneumatici
- T-16: ciclomotori
- T-17: biciclette
- U-01: ponteggi – transenne – palchi – carpenteria metallica
- U-02: prodotti di sicurezza
- U-03: imprese edili
- V-01: registratori audiovisivi – vendita – riparazione
- V-02: radio – TV
- V-03: foto – cine – ottica
- V-04: apparecchi audio video-varie
- W-01: pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali)

Categorie di Lavori

- OG 1: Edifici civili e industriali
- OG 2: Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali
- OG 3: Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari
- OG 4: Opere d'arte nel sottosuolo
- OG 5: Dighi
- OG 6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione
- OG 7: Opere marittime e lavori di dragaggio
- OG 8: Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica
- OG 9: Impianti per la produzione di energia elettrica • OG 10: Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua e impianti di pubblica illuminazione
- OG 11: Impianti tecnologici
- OG 12: Opere e impianti di bonifica e protezione ambientale
- OG 13: Opere di ingegneria naturalistica
- OS 1: Lavori in terra
- OS 2-A: Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico
- OS 2- B: Beni culturali mobili di interesse archivistico e librario
- OS 3: Impianti idrico-sanitario, cucine, lavanderie
- OS 4: Impianti elettromeccanici trasportatori
- OS 5: Impianti pneumatici e antintrusione
- OS 6: Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi
- OS 7: Finiture di opere generali di natura edile e tecnica
- OS 8: Opere di impermeabilizzazione
- OS 9: Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico
- OS 10: Segnaletica stradale non luminosa
- OS 11: Apparecchiature strutturali speciali
- OS 12-A: Barriere stradali di sicurezza
- OS 12-B: Barriere paramassi, fermaneve e simili
- OS 13: Strutture prefabbricate in cemento armato

- OS 14: Impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti
- OS 15: Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali
- OS 16: Impianti per centrali di produzione energia elettrica
- OS 17: Linee telefoniche e impianti di telefonia
- OS 18-A: Componenti strutturali in acciaio
- OS 18-B: Componenti per facciate continue
- OS 19: Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati
- OS 20-A: Rilevamenti topografici
- OS 20-B: Indagini geognostiche
- OS 21: Opere strutturali speciali
- OS 22: Impianti di potabilizzazione e depurazione
- OS 23: Demolizione di opere
- OS 24: Verde e arredo urbano
- OS 25: Scavi archeologici
- OS 26: Pavimentazioni e sovrastrutture speciali
- OS 27: Impianti per la trazione elettrica
- OS 28: Impianti termici e di condizionamento
- OS 29: Armamento ferroviario
- OS 30: Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi
- OS 31: Impianti per la mobilità sospesa
- OS 32: Strutture in legno
- OS 33: Coperture speciali
- OS 34: Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità
- OS 35: Interventi a basso impatto ambientale